

Negli ultimi mesi si è discusso molto dei requisiti di accesso alla posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo b di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), legge 240/2010 (in seguito RTDb), posizione che consente a coloro che conseguono l'ASN di essere chiamati al ruolo di professore di seconda fascia (art. 24, comma 5, legge 240/2010).

A norma dell'art. 24, comma 3, lett. b), e dell'art. 29, comma 5 (norme transitorie e finali), l'accesso alle posizioni di RTDb è riservato a:

1. candidati che abbiano usufruito di posizioni di tipo RTDa (art. 24, comma 3, lett. a) legge 240/2010);
2. candidati che abbiano usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, legge 449/1997 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 legge 398/1989;
3. candidati che abbiano usufruito di contratti, assegni o borse analoghi in atenei stranieri;
4. candidati che abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, legge 230/2005.

Alla luce dell'attuale quadro normativo, per le categorie sopra individuate, l'unica modalità di accesso a una posizione che **ASPIRI** a divenire a tempo indeterminato è proprio la disciplina relativa alle posizioni di RTDb.

La ratio che ha mosso il legislatore della legge 240/2010 nel disegnare tale nuova modalità di accesso alle carriere accademiche sarebbe da ricercarsi nella volontà di definire un **PERCORSO A TAPPE** che consenta un graduale avanzamento nella carriera in funzione della maturità scientifica man mano acquisita dal ricercatore: un triennio come RTDa (con eventuale proroga) o come borsista o assegnista pre-legge Gelmini; un successivo triennio come RTDb e, infine, l'immissione in ruolo come professore associato, a condizione che sia stata conseguita l'abilitazione scientifica nazionale.

L'equiparazione, ai fini dell'accesso alla posizione di RTDb, del RTDa e dell'assegnista o borsista costituirebbe la messa a regime di tutte le posizioni disciplinate dal quadro normativo previgente alla legge 240/2010 rispetto alle nuove figure introdotte dalla predetta legge.

Sulla base delle considerazioni che precedono, ARTeD ritiene che tale equiparazione, giustificata per le figure previgenti, non possa in alcun modo essere estesa agli assegnisti e/o borsisti post-legge 240/2010. I titolari di questi ultimi assegni non devono avere accesso alla posizione di RTDb. Si tratta infatti di assegni e borse, conseguite a vario titolo che possono talvolta servire come forma di finanziamento alternativo alla borsa di dottorato. Infatti, l'art. 22, comma 3, legge 240/2010 prevede espressamente che l'assegno possa essere fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca e che la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a dottorato di ricerca solo se si fruisce di relativa borsa.

Se si giungesse alla denegata ipotesi di una equiparazione tra RTDa e assegnisti post-legge Gelmini, paradossalmente, si produrrebbe l'effetto di aprire l'accesso alla figura di RTDb a soggetti che hanno maturato un brevissimo periodo di attività di ricerca scientifica, posta la sovrapposizione temporale tra dottorato e periodo di decorrenza dell'assegno.

Queste tipologie di assegni di ricerca, costituiscono certamente un primo passo per l'accesso alla ricerca post-dottorato per coloro che intendono avviare un percorso professionale accademico, tuttavia non possono essere equiparati alla figura del RTDa, non semplicemente per il diverso regime giuridico che li lega al Dipartimento e all'Ateneo di afferenza, ma perché l'assegnista deve acquisire, attraverso questa prima tappa, la necessaria maturità scientifica per poter poi accedere a

posizioni, quale quella del ricercatore RTDa, riservate a chi abbia dimostrato l'acquisizione di quella richiesta maturità scientifica.

Non è da considerarsi un dato secondario, infatti, che al RTDa viene richiesto di prestare, oltreché attività di ricerca, anche attività didattica strutturata e di servizio all'interno del Dipartimento di afferenza. Solo tenendo in debita considerazione questi elementi ha un senso la previsione di cui all'art. 24, comma 5, legge 240/2010, la quale dispone che al termine del triennio, ai fini della chiamata a PA di un RTDb, viene valutata l'attività di ricerca e di didattica.

La natura stessa del contratto degli assegnisti di ricerca post-legge Gelmini non prevede un obbligo di svolgimento di attività di docenza. Gli assegnisti possono, in via del tutto eventuale, essere affidatari di contratti di docenza, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 382/1980, la cui durata è fissata in un anno e che non possono essere rinnovati, in un quinquennio, per più di due volte. Si badi, però che l'attivazione di contratti di docenza costituisce un'ipotesi del tutto eccezionale alla quale si può accedere solo se non sia possibile coprire i corsi mediante assegnazione a professori di ruolo (art. 100 D.P.R. n. 382/1980). Ne deriva che l'assegnista, in quanto tale, non è chiamato a svolgere attività didattica, pertanto una valutazione di tale attività sarebbe difficilmente praticabile.

Uno dei punti di forza dell'attuale legge che regola l'accesso alle professioni accademiche è proprio quello di aver delineato con chiarezza le tappe della carriera accademica di un ricercatore: chi entra nel mondo accademico e aspira a diventare professore universitario deve prima accedere alla figura di RTDa (o a quelle, e solo quelle, ad essa equiparate), ma per far ciò deve dimostrare di aver acquisito la necessaria maturità scientifica, quindi, nella logica delle cose deve aver maturato, a qualunque titolo, un precedente periodo di avvio alla ricerca. Non sono consentite "scorciatoie".

In quest'ottica è stato dettato l'art. 22, comma 9, legge 240/2010, a tenore del quale «la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi».

La stessa legge 240/2010 fornisce elementi chiari che non consentono di equiparare il RTDa all'assegnista post-legge Gelmini. Basti ricordare a questo proposito che la legge 240/2010, riporta inoltre che "L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni", per cui il titolo di RTDa costituisce un titolo preferenziale comunque per l'accesso a posizioni da RTDb.

Infine, la denegata scelta di considerare valido requisito di accesso ai concorsi per posizioni RTDb anche il servizio svolto come assegnista di ricerca post-legge 240/2010 renderebbe di fatto conveniente per gli Atenei la scelta di bandire assegni di ricerca piuttosto che posizioni RTDa, in quanto economicamente meno onerose in termini di punti organico, snaturando del tutto l'intento originario del legislatore, che era e continua ad essere quello di garantire l'accesso e l'avanzamento nella carriera ai soggetti meritevoli.

Per tutte le ragioni espresse ARTeD si oppone a che vengano modificati i requisiti di accesso alle posizioni di RTDb estendendo l'area dei potenziali candidati agli assegnisti post-legge 240/2010 ed auspica invece che venga effettuata ampia riflessione sul tema del reclutamento universitario, superando la duplice figura RTDa e RTDb e prendendo in considerazione la proposta del Professore Iunior effettuata dal CUN nel documento "Ripensare l'assetto della docenza universitaria" del giugno 2014.